



COMUNICATO STAMPA n. 42/26

Lussemburgo, 19 marzo 2026

Conclusioni dell'avvocata generale nella causa C-354/24 | Elisa Eesti

Avvocata generale Ćapeta: gli Stati membri possono escludere hardware e software dalle infrastrutture di telecomunicazione 2G-4G e 5G sulla base del fatto che il produttore di tali apparecchiature rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale

Tuttavia, le misure adottate per proteggere la sicurezza nazionale di uno Stato membro devono comunque essere proporzionate ai sensi del diritto dell'Unione

Nel 2022 la Elisa Eesti AS, un fornitore estone di telecomunicazioni, ha chiesto alle autorità estoni l'autorizzazione a utilizzare hardware e software del produttore cinese di apparecchiature di telecomunicazione Huawei, ai fini dell'uso nelle sue reti di telecomunicazione 2G-4G e 5G. Le competenti autorità estoni hanno ritenuto che gli hardware e software rappresentassero un rischio per la sicurezza nazionale dell'Estonia sulla base del carattere «ad alto rischio» della Huawei. Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo di Tallinn, che ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Nelle sue conclusioni, **l'avvocata generale Tamara Ćapeta propone alla Corte di dichiarare che gli Stati membri possono, in linea di principio, escludere hardware e software dalle loro infrastrutture di telecomunicazione sulla base del fatto che il produttore di tali apparecchiature rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.**

Tuttavia, l'avvocata generale sottolinea altresì che qualsiasi decisione adottata sulla base di motivi di sicurezza nazionale deve essere **soggetta a un controllo giurisdizionale**, anche per quanto riguarda **la sua proporzionalità. Sebbene la valutazione del rischio possa essere diversa per i produttori di apparecchiature di paesi terzi rispetto ai produttori dell'Unione delle stesse apparecchiature, una simile decisione non può basarsi su un sospetto generico.** Al contrario, essa deve ricomprendere una valutazione specifica dell'uso delle apparecchiature in considerazione e dei relativi rischi.

Nelle circostanze del caso di specie, l'avvocata generale sottolinea altresì che le norme pertinenti del diritto dell'Unione, ossia il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ¹, prevedono specificamente taluni requisiti di sicurezza per le reti e i servizi nazionali di telecomunicazione. In forza di tali requisiti di diritto dell'Unione, **gli interessi di sicurezza dell'Unione e quelli nazionali convergono.** In una situazione del genere, le competenti autorità nazionali possono avvalersi delle valutazioni dei rischi effettuate dalle istituzioni dell'Unione e da altri organismi nazionali e dell'Unione ².

Infine, l'avvocata generale rileva che una restrizione relativa all'uso di hardware e software a causa del rischio che tali apparecchiature rappresentano per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri **costituisce non già una privazione della proprietà, bensì una limitazione dell'uso di tali beni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta.** In un simile caso, una società **non ha**, in linea di principio, **diritto all'indennità, a meno che** il giudice nazionale ritenga che **l'onere** derivante da tale tipo di restrizione **sia sproporzionato, anche se necessario.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I

giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ [Direttiva \(UE\) 2018/1972](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

² V., in particolare, la Comunicazione della Commissione: Attuazione del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G, C(2023) 4049 final.